



## **LINEE GUIDA A SEGUITO decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111**

Il decreto-legge prevede, all'art. 4, comma 1, che per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive all'aperto, organizzati in zona bianca ed in zona gialla con le linee guida di cui all'[articolo 5, comma 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 giugno 2021, n. 87](#), è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro .

Il comma 2 del citato art. 4 dispone che dalla data di entrata in vigore del decreto, per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportive di cui all'[art. 5, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 giugno 2021, n. 87](#), in zona bianca, la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento della capienza massima .

Il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, stabilisce che a decorrere dal 1° giugno 2021 è possibile svolgere, prevedendo la presenza di spettatori, in zona gialla e bianca, eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.

Si ricorda che il decreto-legge 23 luglio 2021, aveva disposto all'[art. 4, comma 1, punto 2](#), che in zona bianca, la capienza consentita per l'accesso del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive organizzate all'aperto non può essere superiore al 50 per cento della capienza massima, mentre in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla norma, le competizioni e gli eventi sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

### **CONCLUSIONI:**

- Per le manifestazioni sportive all'aperto, se vengono assicurate le condizioni di cui sopra, ovvero distanziamento di almeno un metro, non è richiesto nessun obbligo di verifica del green pass né l'uso delle mascherine.
- Per le manifestazioni al chiuso dove non si può garantire il distanziamento tra li individui , è richiesto il green pass SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AL PUBBLICO. Quest'ultimo non è richiesto se l'evento si svolge a porte chiuse come indicato su precedenti linee guida.
- Per PUBBLICO si intendono tutti gli individui estranei all'evento.

- Non potrà essere richiesto GREEN PASS per: i cavalieri, gli accompagnatori degli stessi, i trainer, i parenti, i proprietari dei cavalli, i groom, gli autisti dei van, i tecnici ed istruttori, il personale impiegato nell'organizzazione, i fotografi ed i giornalisti, nonché gli organizzatori dell'evento.
- Sono comunque esonerati dalla certificazione verde, GREEN PASS i soggetti esclusi dalle vaccinazioni per età della campagna vaccinale (in questo momento i minori di dodici anni) e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri che saranno definiti da una successiva circolare del Ministero della Salute.
- Nel caso di manifestazioni aperte al pubblico in luoghi chiusi ove non è possibile garantire le distanze minime o i posti a sedere designati, potranno richiedere il Green pass solo ed esclusivamente gli organizzatori dell'evento o persone preposte con delega scritta denominati steward che abbiano rilasciato preventivamente iscrizione presso appositi elenchi tenuti dai Questori. Vedasi circolare Ministero degli Interni ([https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-02/circ\\_dl23022021\\_0.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-02/circ_dl23022021_0.pdf)) del 10/08/2021. Nessun'altra figura potrà richiedere la specifica carta verde. Si ricorda inoltre che, le informazioni ottenute nella verifica del Green pass non sono divulgabili neanche alle forze dell'ordine una volta apprese dal personale addetto ed indicato dall'organizzazione dell'evento. Si ricorda inoltre che non è possibile ad alcuni richiedere documenti di identità.

#### **SPIEGAZIONI DIFFERENZA TRA DECRETO LEGGE E DECRETO LEGISLATIVO:**

Il **Decreto Legge** è disciplinato dall'**art. 77 della Costituzione**, in cui è previsto che il Governo, in caso di necessità e urgenza, ha il potere di emanare atti aventi forza di legge. Si tratta di una **deroga alla formazione delle leggi** nell'ordinamento italiano che, sulla base di quanto disposto dalla Costituzione, sono **emanate dal Parlamento**. ..il Governo può decidere in autonomia di emanare leggi le quali, tuttavia, devono obbligatoriamente essere presentate lo stesso giorno al Parlamento **e approvate e convertite in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la perdita di valore retroattiva, ovvero dal momento della loro entrata in vigore.**

Il **Decreto Legislativo** può essere emanato dal Governo soltanto su **delega del Parlamento**, nella quale e ai sensi dell'**art. 76 della Costituzione**, devono essere indicati contenuti e tempi dell'emanazione nel rispetto del principio costituzionale della **separazione dei poteri**.

#### **ATTIVITÀ DEI CENTRI AFFILIATI -**

**In base disposizioni vigenti, non ci sono limitazioni all'accesso e alle attività presso i circoli affiliati al nostro Ente per la pratica sportiva quotidiana e/o per attività istituzionale come allenamento, stage, campus, attività didattiche, esami, etc.**

Per ogni ed eventuale, rimaniamo a disposizione

OPES EQUITAZIONE sede: Via Bonino 1, LA CASSA -10040 (TO) [nazionale@opesequitazione.it](mailto:nazionale@opesequitazione.it) – [www.opesequitazione.it](http://www.opesequitazione.it)

Sede operativa: I.S.H.A. via Ravetto, 51 Caselette (TO) -10040 [info@isha-italia.it](mailto:info@isha-italia.it) – [www.isha-italia.it](http://www.isha-italia.it) P.I. 12385150011

